

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

# Disciplinare di gara

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLE VIE GORIZIA E TRIESTE – CUP J77H18000910004 - CIG 7666154668"

1.	PREMESSE	3			
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4			
	2.1 DOCUMENTI DI GARA	4			
	2.2 CHIARIMENTI				
_	2.3 COMUNICAZIONI				
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO				
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI				
	4.1 DURATA				
5.	4.2 OPZIONI E RINNOVISOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI				
<i>J.</i>	PARTECIPAZIONE				
6.	REQUISITI GENERALI				
	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA				
7.	7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE				
	7.1 REQUISITI DI IDONETTA PROFESSIONALE				
	7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE D				
	RETE, GEIE				
	7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI				
8.	AVVALIMENTO				
9.	SUBAPPALTO				
10.	. GARANZIA PROVVISORIA12				
	. SOPRALLUOGO15				
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	. 16			
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	. 16			
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	. 17			
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	. 18			
	15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	19			
	15.1.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI				
	15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO				
	15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO				
	15.3.2_DOCUMENTAZIONE A CORREDO				
	15.3.3_DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI				
16.	CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA				
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	. 30			
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIO	NE			
	AMMINISTRATIVA	. 30			
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	. 31			
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	. 32			
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	. 33			
	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE				
	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE				
		. 04 25			

#### 1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. .......... del ............ della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Pogliano Milanese, si determina di affidare i lavori di sistemazione stradale delle vie Gorizia e Trieste".

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del massimo ribasso (minor prezzo) ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.L.gs. 50/2016.

Il progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. Arch. Giovanna Frediani n. rep. 05 del 15/10/2018 e approvato con Determinazione n. 304 del 16/10/2018 della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Pogliano Milanese.

# **Stazione Appaltante**

Comune di Pogliano Milanese

Pec: comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it

Tel. 029396441

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).

**Il Responsabile del procedimento** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l'Arch. Giovanna Frediani – 02 93964429.

#### PROCEDURA TELEMATICA SUL SISTEMA SINTEL

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <a href="https://www.arca.regione.lombardia.it">www.arca.regione.lombardia.it</a>.

Specifiche e dettagliate indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema nonché il quadro normativo di riferimento sono contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti <a href="www.arca.regione.lombardia.it">www.arca.regione.lombardia.it</a> nella sezione Help: "Guide e Manuali"- sezione OPERATORE ECONOMICO: "Sintel".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel occorre contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email <u>supporto@arcalombardia.it</u> oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata (R.T.I. e consorzio ordinario di concorrenti costituito o costituendo), sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento di supporto all'utilizzo della piattaforma "Modalità tecniche di l'utilizzo della Piattaforma SINTEL".

# 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti :
  - Relazione generale tecnica illustrativa generale
  - Quadro economico
  - Capitolato speciale d'Appalto
  - Schema di contratto
  - Computo metrico estimativo
  - Elenco prezzi unitari
  - Analisi dei prezzi
  - Incidenza manodopera
  - Piano di Sicurezza e di coordinamento
  - Fascicolo tecnico
  - Oneri della sicurezza
  - Cronoprogramma
  - Piano della manutenzione
  - Elaborati grafici:
    - Tavola A.01.1 Inquadramento urbanistico e territoriale
    - Tavola A.01.2 Rilievo situazione esistente Via Trieste
    - Tavola A.01.3 Rilievo situazione esistente Via Gorizia
    - Tavola A.01.4 Progetto riqualificazione stradale Via Trieste
    - Tavola A.01.5 Progetto riqualificazione stradale Via Gorizia
    - Tavola A.01.6 Layout di cantiere
- 2) Lettera di invito;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione (Modello 1)
- 5) Documento di gara unico europeo
- 6) Dichiarazioni integrative (Modello 2)
- 7) Patto di integrità (Regione Lombardia, con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, ha approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali) (**Modello 3**);
- 8) Dichiarazione in merito ai costi di sicurezza aziendale e al costo della manodopera (Modello 4).

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Arca S.p.A. all'indirizzo <u>www.arca.regione.lombardia.it</u>

# 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla procedura medinate la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Comune di Pogliano Milanese, tramite la funzionalità della piattaforma SINTEL "Comunicazioni della procedura".

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "**Documentazione di gara**" della piattaforma SINTEL.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice: tale indirizzo deve coincidere con quello indicato in fase di registrazione alla piattaforma SINTEL. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la funzionalità della piattaforma SINTEL "Comunicazioni della procedura".

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Nella sezione "**Documentazione di gara**" di SINTEL sono pubblicate anche eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. precisazioni, eventuali avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte o dell'apertura delle stesse).

In tal caso le comunicazioni saranno anche inoltrate agli invitati tramite la sopra citata funzionalità della piattaforma SINTEL "*Comunicazioni della procedura*" e i concorrenti hanno l'onere di cliccare sul tasto "ricezione" disponibile in SINTEL accanto ad ogni comunicazione ricevuta.

Qualora il concorrente ometta di cliccare sul tasto "ricezione", nel report della procedura – generato automaticamente dal sistema in fase di aggiudicazione – comparirà il messaggio "NON RICEVUTO" in corrispondenza dell'indicazione dell'avvenuta trasmissione della comunicazione all'impresa in questione. L'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), che gestisce la piattaforma SINTEL, precisa che ciò "è da intendersi unicamente nel senso che i destinatari non hanno cliccato sul tasto 'RICEZIONE' disponibile in SINTEL accanto ad ogni comunicazione".

#### 3. OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO

L'intervento è un lotto funzionale derivato da una suddivisione di un progetto.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n	Descrizione lavori	SOA	P (principale) S (secondaria)	Importo €
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - OG3 -	OG3 I	P (Incidenza 100 %)	118.120,15
Importo complessivo stimato 118.				

L'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza, è pari a € 114.342,15.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 3.778,00- lva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad € 27.414,49.- (23,976% dell'importo a base d'asta come indicato nel fascicolo "Stima Incidenza Manodopera").

# 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 DURATA

La durata dei lavori (escluse le eventuali opzioni) è di **102 (centodue) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

### 4.2 **OPZIONI E RINNOVI**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora ricorra il caso di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, per un importo massimo aggiuntivo pari al 14,9% dell'importo totale dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, <u>il valore massimo stimato dell'appalto</u>, comprese eventuali modifiche e gli oneri per la sicurezza, è pari ad €. 135.720,05. - al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

# 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**E vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 6. REQUISITI GENERALI

**Sono esclusi dalla gara** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**Sono comunque esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono presentare <u>una dichiarazione di carattere generale</u> (**Modello 2**) concernente la c.d. White List, con la quale si impegnano:

a procedere all'acquisizione di beni e servizi rientranti nell'appalto in oggetto e facenti parte dell'elenco di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 nell'ambito della più generale prestazione richiesta, al momento della stipula del contratto d'appalto e della sua esecuzione, esclusivamente tra gli operatori economici iscritti nella c.d. White List ovvero nell'elenco o negli elenchi prefettizi pertinenti, degli operatori economici non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 57 della legge 190/2012 e d.p.c.m. del 18.04.2013, categoria iv e successivo decreto di modifica del 24.11.2016, pubblicato sulla g.u. n° 25, serie generale, del 31.01.2017.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

#### 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi con le modalità tradizionali, visto che alla data di indizione della presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione ex art. 9 co. 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111 (la vigenza della deliberazione 157/2016 nel Regime transitorio è stata confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

# 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

# Compilare parte IV sezione A) del DGUE.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Essere in possesso della certificazione SOA per lavori di categoria **OG3** - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - Classe I, <u>oppure</u> di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) e precisamente:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica

Compilare parte II del DGUE <u>in caso di possesso di SOA o iscrizione in elenchi di cui</u> all'articolo 90 del D.Lgs. 50/2016

<u>La comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

# Compilare parte IV sezione C) del DGUE <u>in caso di NON possesso di SOA o NON iscrizione in elenchi di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 50/2016</u>

<u>La comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

# 7.3 <u>INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI</u> IMPRESE DI RETE, **GEIE**

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.2** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

#### 7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- **b**. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.2** deve essere posseduto dal consorzio di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

#### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (<u>nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento</u>). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire in tutti i contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltarore si deve impegnare ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fonitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "White list"), ovvero da diniego di iscrizione.

# 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.362,40.-, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Il soggetto garantito è il Comune di Pogliano Milanese.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della

documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

### La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto IBAN n. IT 46 H0558433600000000028220, intestato al Comune di Pogliano Milanese presso BANCA POPOLARE DI MILANO via M. Paleari,48 agenzia di Pogliano Milanese avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19/01/2018/ n .31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

### In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio:
- **3)** essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n.31 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- **5)** prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- **7)** essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione

del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nell'area in cui devono essere eseguiti i lavori **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

A tal fine i concorrenti dovranno:

- effettuare il sopralluogo entro e non oltre il .................. (termine perentorio) presentandosi nel giorno concordato presso il Comune di Pogliano Milanese Ufficio Tecnico Area LL.PP. Piazza Volontari Avis Aido, 6 20010 Pogliano Milanese (MI).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da presentare in sede di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

#### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

In considerazione del valore dell'appalto, non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

# 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno entrare nel sistema telematico, accedere all'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Invia offerta*", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica contenente l'offerta economica.

L'offerta viene trasmessa solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti successivamente) componenti il percorso guidato "*Invia offerta*". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di :

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i
  contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
   La funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo
  in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

#### Modalità di sottoscrizione dei documenti

Qualora il concorrente, dopo aver sottomesso l'offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, l'offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa.

Per i concorrenti avente sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutiva sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Si rimanda al punto 15.1.1.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabili in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei **punti 15. e 16.** del presente disciplinare. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- <u>di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse</u> <u>da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione della procedura**.</u>

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
  essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
  comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo aver trovato la gara di interesse sulla piattaforma Sintel (nella sezione "*Procedure*") ed aver cliccato sul link "*Dettaglio*", cliccare sulla voce "*Invia Offerta*" nel menu di sinistra della pagina e accedere alla relativa sezione, che offre un percorso guidato, in cinque passi, per inviare l'offerta.

<u>AL PRIMO STEP del percorso "Invia offerta" (Busta amministrativa)</u> sono visualizzati i requisiti amministrativi richiesti.

Il concorrente specifica se invia l'offerta in forma singola o in forma aggregata con altri operatori economici e dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara (intendendo con ciò il progetto dell'appalto e gli atti di gara), i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Nell'apposito campo "Requisiti Amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- domanda di partecipazione (Modello 1) di cui al punto 15.1
- documento di gara unico europeo di cui al punto 15.2
- dichiarazioni integrative (Modello 2) di cui al punto 15.3.1
- documentazione a corredo- di cui al punto 15.3.2

 documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati - (nel caso di R.T.I., consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) – di cui al punto 15.3.3

La cartella compressa non deve essere firmata digitalmente.

# 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modello 1** (disponibile sulla piattaforma SINTEL, all'interno della sezione "*Documentazione di gara*" della procedura in questione), deve essere **firmata digitalmente** (pena l'esclusione).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

# 15.1.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ciascun operatore economico partecipante deve rendere le dichiarazioni di cui al **punto 15.2** (mediante DGUE), le dichiarazioni integrative di cui al **punto 15.3.1** (mediante Modello 2), la documentazione a corredo di cui al **punto 15.3.2** e (nel caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) le ulteriori dichiarazioni di cui al **punto 15.3.3.** 

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firma digitali richieste
<ul> <li>Forma singola</li> </ul>	Il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'operatore economico

Il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando: ciascun operatore partecipante al raggruppamento produce e sottoscrive il proprio DGUE e le proprie dichiarazioni
Il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'operatore economico mandatario/capofila
Il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune
Il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune e di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
Il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria oppure, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipi alla gara

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, **il DGUE e la documentazione integrativa** sono sottoscritti dal consorzio medesimo.

Per la sottoscrizione digitale si rimanda al documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL".

# 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sulla piattaforma SINTEL (all'interno della sezione "*Documentazione di gara*") secondo quanto di seguito indicato:

# Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra cui, <u>se possiede attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione</u> (SOA), i riferimenti della stessa.

# IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE C DELLA PARTE II DEL DGUE

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

# Inoltre il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- **1)** DGUE, **a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice di cui al **Modello 2 punto 15.3.1**;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **4)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- **5)** copia di originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

# In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

**6)** dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

# Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (compilando le sezioni A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, <u>ciascun soggetto</u> che compila il DGUE <u>allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 1 del presente Disciplinare – Modello 2].</u>

### Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare, in particolare il concorrente deve compilare il punto 1b)

Non è necessario compilare il punto 1b) nel caso si possegga la SOA in OG3 e la stessa sia indicata nella parte II

c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità per fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# II DGUE deve essere presentato:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, <u>da tutti gli operatori</u> <u>economici</u> che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete <u>da ognuna delle imprese retiste</u>, se l'intera rete partecipa, ovvero <u>dall'organo comune e dalle singole imprese retiste</u> indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, <u>dal consorzio e dai</u> consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per permettere la presentazione di tale documento singolarmente per ciascun membro di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE e/o dai soggetti tenuti lo spazio di caricamento dedicato al DGUE permetterà di caricare più file. Sarà perciò necessario predisporre ad opera

di ciascun soggetto un documento in formato .pdf firmato digitalmente (la sua estensione dovrà essere obbligatoriamente .pdf.p7m).

Il caricamento sulla piattaforma verrà eseguito dalla sola ditta mandataria per conto di tutti i membri dell'R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE e/o dai soggetti tenuti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, **devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice** che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (SECONDO IL MODELLO 2)

# <u>Ciascun concorrente rende mediante la compilazione del "Modello 2", le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:</u>

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) *dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice*, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
- 6. accetta il patto di integrità (Regione Lombardia, con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, ha approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- 7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento CCNL 21.05.2018 reperibile al seguente indirizzo: <a href="http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id cat=8&id scat=38/">http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id cat=8&id scat=38/</a> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8. dichiara di accettare l'obbligo di inserire in tutti i contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L'appaltatore si deve impegnare ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fonitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione;

9. dichiara di impegnarsi a procedere all'acquisizione di beni e servizi rientranti nell'appalto in oggetto e facenti parte dell'elenco di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 nell'ambito della più generale prestazione richiesta, al momento della stipula del contratto d'appalto e della sua esecuzione, esclusivamente tra gli operatori economici iscritti nella c.d. White List ovvero nell'elenco o negli elenchi prefettizi pertinenti, degli operatori economici non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 57 della legge 190/2012 e D.P.C.M. del 18.04.2013, categoria IV e successivo decreto di modifica del 24.11.2016, pubblicato sulla G.U. n° 25, serie generale, del 31.01.2017;

in ottemperanza a quanto indicato nel documento "Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL", ai fini della presente procedura elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell'ambito di SINTEL, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni della procedura" messa a sua disposizione all'interno del sistema e l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'impresa al momento della registrazione o successivamente con l'aggiornamento del profilo registrato (nel caso di RTI costituendo o costituito , GEIE, consorzio, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il domicilio principale da indicare per il ricevimento delle di comunicazioni è l'indirizzo Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria/capogruppo);

- 11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
- 12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

# Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

13. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e <u>allega copia conforme dell'istanza di</u> autorizzazione inviata al Ministero:

### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

# Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ........... rilasciati dal Tribunale di .............. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15 del punto 15.3.1, potranno essere rese sotto forma di allegato alla documentazione di offerta utilizzando il "Modello 2" debitamente compilato e sottoscritto dagli operatori dichiaranti.

In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere presentato dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per permettere la presentazione di tale documento singolarmente per ciascun membro di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE e/o dai soggetti tenuti lo spazio di caricamento specifico permetterà di caricare più file. Sarà perciò necessario predisporre ad opera di ciascun soggetto un documento in formato .pdf firmato digitalmente (la sua estensione dovrà essere obbligatoriamente .pdf.p7m).

Il caricamento sulla piattaforma verrà eseguito dalla sola ditta mandataria per conto di tutti i membri dell'R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE e/o dai soggetti tenuti.

#### 15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### Il concorrente allega:

- a. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice secondo quanto dettagliato al paragrafo 10 (anche in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici);
- b. copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta,
- c. copia del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- d. <u>patto di integrità</u>, secondo il modello di cui al **Modello 3**, compilato e sottoscritto con le modalità indicate al **punto 15.1.1**;
- e. documentazione in caso di avvalimento elencata al punto 15.2 relativo alla sezione "C" del DGUE.

#### 15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di R.T.I., consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ciascun concorrente allega anche la documentazione di seguito indicata.

# Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- <u>mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria</u> per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione sottoscritta dalla mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione sottoscritta dalla mandante con la quale autorizzano l'impresa mandataria a
  presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per
  conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel,
  necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- <u>atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE</u>, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta dalla capofila in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione sottoscritta dalle mandanti con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate:
- <u>dichiarazione</u> in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- <u>dichiarazione sottoscritta dalle mandanti</u> con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- <u>dichiarazione</u>, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- <u>dichiarazione</u> che indichi le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- <u>dichiarazione</u> che indichi le categorie di lavori, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- <u>in caso di RTI costituito</u>: copia autentica del <u>contratto di rete</u>, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla documentazione di offerta.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

- <u>nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti,</u> dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - <u>nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete</u> si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

# In particolare:

- A. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- **B.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **C.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

#### 16. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

<u>Allo STEP del percorso guidato "Invio Offerta"</u> (Busta economica) il concorrente inserisce, nella busta on-line "**Offerta economica**", **l'offerta economica firmata digitalmente**. In particolare occorre inserire:

- a. nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, ossia la percentuale unica di ribasso da applicarsi sull'importo a base di gara, <u>utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola</u> (non deve essere inserito il simbolo "%");
- b. nel campo denominato "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il concorrente dovrà inserire il valore dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c. nel campo denominato "di cui costi del personale" il concorrente dovrà inserire il valore dei costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- d. nel campo denominato "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" il concorrente dovrà inserire il solo valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" individuati dalla stazione appaltante, **pari a 0**; si precisa che tali costi sono diversi dai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.1 ("Modalità di sottoscrizione dei documenti"), con la seguente precisazione: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (come pure in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con organo comune privo di soggettività giuridica o che partecipino quale raggruppamento non ancora costituito), deve essere prodotta un'unica offerta economica sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico partecipante.

Allo STEP del percorso guidato "Invia Offerta" (Firma digitale del documento) il concorrente deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà
  essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità di cui "Modalità tecniche di utilizzo
  della Piattaforma Sintel" presente sul Portale;

Il "documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima; il file scaricato non può, pertanto, essere modificato in quanto eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. (per concludere l'invio dell'offerta) allegare a sistema il documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto digitalmente; solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare al successivo step;

#### **ULTERIORE VINCOLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:**

Inoltre i costi aziendali della sicurezza e i propri costi della manodopera dovranno essere espressi nell'apposito Modello 4 "DICHIARAZIONE IN MERITO AI COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE E AL COSTO DELLA MANODOPERA" che pena la nullità dovrà essere inserito esclusivamente nella "busta telematica" denominata busta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

In sede di offerta economica, pena la nullità, il concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di avere quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo.

<u>All'ultimo STEP</u> del percorso guidato "Invia Offerta" (Riepilogo ed invio offerta) l'utente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti e completare la presentazione effettiva dell'offerta, tramite apposito pulsante "*Invio offerta*", che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "*Invia offerta*", per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, <u>non consentono e non costituiscono</u> l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al sistema.

# Si inviata gli operatori economici a verificare i contenuti dell'offerta prima di procedere all'invio della stessa.

Nel caso in cui l'offerta venga inviata e siano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca gli elementi della precedente.

#### 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al massimo ribasso (minor prezzo) ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.L.gs. 50/2016.

# 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ......, alle ore ....... presso l'Ufficio Tecnico Comunale al primo piano del Palazzo Municipale di p.zza Volontari Avis-Aido a Pogliano Milanese e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità della

piattaforma SINTEL "Comunicazioni della procedura" almeno il giorno precedente la data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, <u>in caso di presentazione di almeno cinque offerte</u>, a sorteggiare il coefficiente di cui all'art. 97 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Successivamente provvede quindi a:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della validità della firma digitale apposta;
- b) download della documentazione amministrativa dei concorrenti e verifica della conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio.
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà con le modalità tradizionali.

#### 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, <u>nella seduta relativa alla valutazione delle offerte economiche</u>, il RUP al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, <u>procede al sorteggio di uno dei sequenti metodi di cui all'art. 97 comma 2 ovvero:</u>

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10%;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato all'atto del suo insediamento.

Nella medesima seduta procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Il RUP procede ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 alla verifica e valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP comunica, tempestivamente ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - <u>i casi di</u> esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa oppure inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'offerta è superiore rispetto all'importo a base di gara.

#### 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, a condizione che il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a dieci e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facolta della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

<u>Il RUP tramite la funzionalità SINTEL "Comunicazioni della procedura" richiede la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni a sostegno della congruità delle offerte.</u>

A tal fine, assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

<u>II RUP esclude</u>, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

#### 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra <u>il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione</u> in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 RD n. 827/1924.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, <u>previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione</u> ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### 22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

### 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale di Milano

Città: Milano Paese: Italia

# 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivo regolamento UE n. 679/2016 che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Il titolare dei dati è il COMUNE DI POGLIANO MILANESE (MI), con sede in Pogliano Milanese – Piazza Volontari Avis / Aido n. 6.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Pogliano Milanese assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Pogliano Milanese,

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Arch. Giovanna Frediani